



Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Ai Consiglieri

**OGGETTO: MOZIONE RICHIESTA URGENTE AL GOVERNO DI REVOCA
DELL'IMPUGNATIVA ALLA LEGGE REGIONALE 7/2025 E MODIFICA DEL
DECRETO-LEGGE 175/2025**

PREMESSO

-che con la Legge Regionale 16 ottobre 2025, n. 7 *"Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro"*, la Regione Umbria ha inteso imprimere un forte impegno e accelerazione a favore delle fonti di energia rinnovabili, garantendo al tempo stesso l'equilibrio con il territorio e il paesaggio umbro;

-che tale introduzione normativa, come prima regione in Italia, ha individuato attraverso la lettera u), del comma 1 dell'articolo 3 le aree destinate a progetti di impianti a servizio delle comunità energetiche rinnovabili (CER) come aree idonee, semplificando fortemente gli interventi a favore di tali aggregazioni di famiglie, istituzioni e imprese;

PRESO ATTO

-che nella seduta n°151 il Consiglio dei Ministri, ha deciso di impugnare la suddetta legge regionale davanti alla Corte Costituzionale;

-che tale impugnativa viene motivata dall'approvazione da parte dello stesso Governo del nuovo decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (*"Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili"*) dalle quali disposizioni emergono novità che, se non opportunamente e tempestivamente corrette rischiano, al tempo stesso, di penalizzare in maniera drastica le imprese e le famiglie umbre;

-che con la lettera m), del comma 4 del nuovo articolo 11-bis del d.lgs 190/2024 così come modificato dal d.lgs 175/2025 viene stabilito infatti che *"le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni*

medesimi", precludendo di fatto la possibilità per le regioni di individuare ulteriori aree idonee nel territorio regionale se non limitatamente a ridottissime porzioni territoriali;

-che per effetto delle suddette modifiche tutti gli interventi previsti ai sensi della lettera u), del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 7/2025, a servizio delle CER, sarebbero bloccati compromettendo le risorse dei bandi nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR;

-che la restrizione delle aree idonee rischia inoltre di avere un effetto diretto sul mercato facendo schizzare alle stelle il prezzo dei terreni in primo luogo quelli industriali e produttivi con effetti speculativi devastanti per l'economia locale;

-che oltre all'aspetto giuridico preoccupa l'aspetto politico e la volontà del Governo di liberalizzare in maniera ingovernata e incontrollata gli impianti industriali complicando invece l'installazione dei piccoli e medi interventi a servizio delle CER;

RICORDATO

-che la Legge Regionale 16 ottobre 2025, n. 7 *"Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro"* ha avuto il parere favorevole del CAL con un sostegno bipartisan da parte dei comuni;

-che la stessa legge regionale è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza e l'astensione della minoranza di centrodestra in Assemblea Legislativa, raccogliendo quindi un consenso unanime;

il Consiglio Comunale

esprime forte dissenso rispetto alla scelta del Governo di impugnare la Legge Regionale 16 ottobre 2025, n. 7 *"Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro"* e chiede l'immediato ritiro della stessa;

impegna il Sindaco

a scrivere con urgenza una lettera a tutti i parlamentari umbri esprimendo la massima preoccupazione sugli effetti sull'iter autorizzativo del D.lgs 175/2025 e dell'impugnativa sulla l.r. 7/2025 da parte del Governo, chiedendo che nella conversione in legge si impegnino a presentare emendamenti per:

- ripristinare nell'articolo 11-bis comma 3 il riferimento alla facoltà da parte delle regioni di individuare aree non idonee all'installazione di impianti FER;
- salvaguardare la previsione dell'articolo 3, comma 1, lett. u) della l.r. 7/2025 che qualifica come aree idonee quelle relative a progetti a servizio delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);

- la possibilità per le regioni di definire ulteriori aree idonee rispetto a quelle previste dal nuovo art.11-bis del Dlgs 190/2024 superando l'attuale previsione della lettera m) del comma 4 che preclude la possibilità di installazione di impianti FER a quasi la totalità del territorio regionale;
- di salvaguardare ulteriormente i centri abitati e le aree sensibili dagli impatti odorigeni di impianti di biometano inserendo un criterio di distanza minima di almeno 2000 mt;
- di rafforzare gli strumenti legislativi volti a rilevare l'eventuale cumulo tra differenti istanze presentate nella medesima area da un medesimo soggetto, identificabile come unico centro di interessi, al fine di evitare la parcellizzazione di un unico progetto di grandi dimensioni.

Città di Castello, 21.01.2026

Emanuela Arcaleni, Castello Cambia